



# COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**I ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE; CULTURA E SCUOLA; SPORT E TURISMO; PROBLEMI GIOVANILI;  
SOLIDARIETA' SOCIALE; ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA; IGIENE E SANITA'

**Verbale n. 62 del 13.10.2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno Tredici (13) del mese di Ottobre alle ore 17.00 si è riunita la 1° Commissione Consiliare, regolarmente convocata presso i locali dell' Ufficio del Personale siti in Via Amendola - Alcamo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

**Proposta “Regolamento dei viaggi e delle missioni per l'esercizio del mandato elettivo degli amministratori comunali.” (Formulazione articoli).**

Alle ore 17.00 in prima convocazione sono presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	E	U
TROVATO SALVATORE	Presidente	SI	/	17.15	17.40
RANERI PASQUALE	V/ Presidente	SI	/	17.00	18.10
CALDARELLA GIOACCHINA	Componente	SI	/	17.00	17.50
D'ANGELO VITO SAVIO	Componente	SI	/	17.40	18.10
LONGO ALESSANDRO	Componente	SI	/	17.00	18.10
MILITO STEFANO /59	Componente	SI	/	17.00	18.10
MILITO STEFANO /62	Componente	SI	/	17.00	17.50
VESCO BENEDETTO	Componente	SI	/	17.00	18.10

In assenza del Presidente Sig. Trovato assume la presidenza il Vice Presidente Sig. Raneri il quale, constatata e fatta constatare la legalità della seduta, dichiara aperta la stessa alla presenza della segretaria sig.ra Margherita Varvaro.

La Commissione, dopo avere ultimato lo studio e la consultazione delle normative precedentemente verbalizzate, inizia la formulazione degli articoli del **“Regolamento dei viaggi e delle missioni per l’esercizio del mandato elettivo degli amministratori comunali.”**

Art. 1 Viaggi e missioni per l’esercizio della carica – autorizzazione

1-Le missioni del Vicesindaco e degli Assessori comunali fuori dal territorio del Comune, da effettuare per motivi inerenti al mandato sono, su loro richiesta, autorizzate dal Sindaco.

2- Le missioni dei Consiglieri comunali fuori dal territorio del Comune, da effettuare per motivi inerenti al mandato sono, su loro richiesta, autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale.

3- I viaggi che i componenti della Giunta e del Consiglio effettuano per motivi relativi al loro mandato nel territorio comunale non danno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

4- Nelle richieste di cui ai comuni primo e secondo, redatte su apposito modulo, sono dichiarate dall’interessato le finalità della missione, il giorno o i giorni nei quali sarà effettuata e sulla stessa il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, previa valutazione, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, appongono il visto di autorizzazione. La dichiarazione è completata, a missione compiuta, con l’indicazione della durata effettiva, delle spese anticipate, dei chilometri di viaggio percorsi con mezzo proprio ed è sottoscritta e presentata al funzionario del settore finanziario preposto alla liquidazione.

5- Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, a loro volta, compilano la dichiarazione comprendente l’indicazione delle finalità della missione dagli stessi effettuata e quelle relative alle spese sostenute ed eventualmente ai viaggi compiuti con mezzo proprio, la sottoscrivono e la presentano al funzionario del settore preposto alla liquidazione.

L’ Art.1 viene messo a votazione e viene votato **“FAVOREVOLMENTE”** all’unanimità dei presenti.

Alle ore 17.15 entra il Presidente Sig. Trovato il quale assume la presidenza La Commissione passa a formulare l’Art. 2.

Art. 2 Amministratori Comunali- trasferte- trattamento economico- modalità.

1-Per tutte le trasferte effettuate dagli amministratori fuori del territorio comunale la scelta del mezzo di trasporto deve essere indicata nella richiesta di cui ai primi due comuni del precedente articolo e s’intende approvata con il visto di autorizzazione sullo stesso apposto. Si osservano le disposizioni di cui ai successivi artt. 4 e 5.

2- Agli Amministratori comunali in trasferta per motivi relativi all’esercizio del mandato spetta l’indennità di missione alle condizioni previste dall’art.1, primo

comma e dell'art.3, primo e secondo comma, della legge 18 Dicembre 1973 n. 836, per l'ammontare stabilito al n.2 della tabella A allegata alla medesima legge, adeguato in base alle successive modificazioni della stessa.

3- Gli Amministratori possono richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto ed alloggio, con le modalità di cui al successivo art.3. Nel caso di rimborso delle spese di alloggio e di vitto l'indennità di missione è ridotta nelle misure previste dalla legge, secondo quanto precisato dall'articolo sopra citato.

4- Le autorizzazioni alle trasferte e missioni sono accordate a ciascun Amministratore singolarmente, anche nel caso che alle stesse partecipino più di uno di essi. Ogni Amministratore presenta una dichiarazione o documentazione ai fini della liquidazione dei rimborsi spese. Le fatture o ricevute fiscali devono essere rilasciate separatamente per ogni Amministratore.

5- Quando l'Amministratore è accompagnato nella missione da dipendenti comunali, si applicano agli stessi le disposizioni di legge per i medesimi previsti e si procede al rimborso delle spese di vitto e alloggio entro i limiti massimi consentiti dalle norme vigenti.

L' Art. 2 viene messo a votazione e viene votato "FAVOREVOLMENTE" all'unanimità dei presenti.

La Commissione passa a formulare l'Art. 3.

Art.3 Trattamento per missioni in Italia.

1-Agli Amministratori comunali autorizzati a recarsi in trasferta il località distanti almeno 10 Km fuori dal territorio del Comune, spettano per ogni 24 ore, compreso il tempo per il viaggio, le indennità di missione nell'ammontare stabilito al n.2 della tabella allegata alla legge 18 Dicembre 1973 n.386 e successive modificazioni.

2- Gli Amministratori in trasferta hanno facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute:

a)per la consumazione di due pasti giornalieri entro il limite di spesa stabilito dai D.P.C.M. 16 Marzo 1990 e 15 Febbraio 1995 e successive modificazioni;  
b)per l'alloggio in una camera singola in alberghi a 4 stelle (1<sup>a</sup> Categoria). Le spese di vitto e alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

3- Nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, oppure di entrambe, l'indennità di missione è ridotta:

a) di 1/3 per il rimborso della spesa di alloggio;  
b) di 1/3 per rimborso della spesa di vitto;  
c) di 2/3per rimborso della spesa di vitto e alloggio, in conformità all'art.9, terzo comma della legge n.836/1973.

4- Per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano ad ora intera; quelle inferiori sono trascurate.

5- L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata compiuti nella stessa giornata.

6- Nel caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, l'Amministrazione può chiedere l'anticipazione di un importo non superiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la missione. Le autorizzazioni di cui all'art.1, commi primo e secondo, dispongono, a richiesta dell'amministratore interessato, anche la concessione dell'anticipazione da parte del competente ufficio del settore finanziario al quale viene consegnata copia della richiesta vistata secondo quanto previsto dalle norme suddette.

7- Il rimborso delle spese e la liquidazione delle indennità spettanti avviene al termine della missione, a cura del competente ufficio del settore finanziario, entro tre giorni dalla presentazione della documentazione, detratta l'eventuale anticipazione concessa.

L' Art. 3 viene messo a votazione e viene votato "FAVOREVOLMENTE" all'unanimità dei presenti.

La Commissione passa a formulare l'Art. 4.

Art. 4 Trattamento di missione per trasferte all'estero.

1-Le missioni all'estero per motivi relativi all'esercizio del mandato degli amministratori comunali, salve le finalità particolari regolate dagli artt. 9,10 e 11, sono autorizzate dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco, per i componenti del predetto organo e dal Consiglio Comunale che ne informano, rispettivamente, la Giunta o il Consiglio nella prima riunione.

2- Agli Amministratori comunali, che effettuano missioni all'estero si applicano le disposizioni vigenti della legge n.941 del 3 Giugno 1926, le tabelle delle diarie di missione stabilite dal D.M. 27 Agosto 1998 e successive modificazioni, per il gruppo III C delle tabelle A e B a tale Decreto allegate.

3- Per le procedure di autorizzazione e liquidazione si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

4- Le procedure relative alle indennità di missione, ai rimborsi spese di vitto e alloggio, ai rimborsi spese di viaggio stabilite dal presente regolamento si applicano alle missioni relative a trasferte all'estero.

L' Art. 4 viene messo a votazione e viene votato "FAVOREVOLMENTE" all'unanimità dei presenti.

Alle ore 17.40 entra il Componente D'Angelo, esce il presidente Sig. Trovato e riassume la presidenza il Vice Presidente Sig. Raneri.

La Commissione passa a formulare l'Art. 5.

Art.5 Viaggi con mezzi di linea e dell'Amministrazione.

1-L'utilizzazione di mezzi pubblici di linea ha carattere prioritario quando gli orari di tali mezzi sono compatibili con quelli nei quali l'Amministratore deve giungere a destinazione e rientrare in sede, con il necessario margine di sicurezza ed il loro uso non comporta i costi per pernottamenti fuori sede che rendono economicamente più gravosa tale utilizzazione rispetto all'uso dei mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione o di mezzi propri dell'Amministrazione.

2- L'uso di mezzi pubblici di linea può essere integrato, per una parte del percorso dagli stessi non servito, con mezzi dell'Amministrazione o mezzi propri dell'Amministratore.

3- Nei percorsi interni delle città nelle quali l'Amministratore si reca per effettuare gli accessi e gli interventi che costituiscono il motivo della missione, lo stesso è autorizzato al noleggio di taxi, il cui costo è rimborsato dal Comune in base alle ricevute rilasciate dai trasportatori.

4- Per tutte le trasferte effettuate dagli Amministratori comunali la scelta del mezzo di trasporto deve essere indicata nella richiesta di cui all'art. 1 e s'intende approvata con il visto di autorizzazione alla stessa apposto.

5-Gli Amministratori in missione che usufruiscono per la trasferta del servizio ferroviario o marittimo hanno diritto al rimborso:

a)del prezzo del biglietto di prima classe con eventuale supplemento di prenotazione;

b)della eventuale spesa sostenuta per l'uso di compartimento o cabina singola.

6- Agli Amministratori in missione che usufruiscono, nei viaggi all'interno o all'estero, di mezzi aerei di linea , è dovuto il rimborso del biglietto di prima classe. Per l'uso di mezzi aerei di linea è prevista una assicurazione sulla vita da comprendersi, con un massimale adeguato, nell'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato da stipularsi da parte del Comune secondo quanto dispone l'art.86, quinto comma, del Testo unico. La copertura assicurativa, commisurata al diverso rischio, è da prevedersi anche per l'uso degli altri mezzi di linea.

7- In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni effettuate con mezzi pubblici all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia o su altri mezzi in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5% del costo del biglietto se il viaggio è compiuto in aereo. L'indennità suddetta non si applica sui supplementi per prenotazione, per treni rapidi, per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi.

L' Art. 5 viene messo a votazione e viene votato "FAVOREVOLMENTE" all'unanimità dei presenti.

Alle ore 17.50 escono i componenti Caldarella G. e Milito/62.

La Commissione passa a formulare l'Art. 6

Art. 6 Viaggi con mezzi propri

1-Per l'uso di mezzi di trasporto propri s'intende l'utilizzazione per la trasferta - o per la parte del percorso non servita da mezzi di linea - di autovettura che viene utilizzata dall'Amministratore per l'esercizio del mandato.

2-L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, da prevedere nelle richieste di autorizzazione di cui all'art. 1, dà diritto all'Amministratore al rimborso delle spese sostenute per la percorrenza effettuata, determinata in base alla distanza dalla sede dell'ente al luogo di destinazione della trasferta, comprese le percorrenze urbane nello stesso compiute, risultante dalle tabelle ufficiali dell'A.C.I. e dalla dichiarazione, per i percorsi urbani, dell'Amministratore.

3-Nella richiesta l'interessato precisa se il rimborso dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a)per ciascun chilometro percorso nella misura corrispondente al quinto del prezzo praticato per un litro di benzina dai distributori di carburanti AGIP;

b) per ciascun chilometro percorso nella misura stabilita dalla tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture elaborata dall'A.C.L., ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, pubblicato sulla G.U. della Repubblica dal Ministero delle Finanze, per autovetture a benzina senza piombo della fabbrica, tipo e serie utilizzata e compresa nella predetta tabella.

4-E' dovuto, in aggiunta a quanto stabilito al comma 3, il rimborso delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi o custodia del veicolo, sostenute per l'effettuazione della trasferta e comprovate con ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data e ora compresa in quella di durata della missione. Non è consentito il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni compiute con l'uso del mezzo, nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'ente.

5-Con la richiesta di autorizzazione ad effettuare la missione utilizzando per tutto o parte del percorso il mezzo di trasporto proprio, l'Amministratore deve rilasciare preventivamente una dichiarazione con la quale solleva il Comune da responsabilità per l'uso del mezzo proprio. In mancanza di tale dichiarazione l'uso del mezzo proprio non è autorizzato ed il relativo costo non può essere rimborsato.

6- L'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, che il Comune effettua per gli Amministratori in relazione a quanto previsto dall'art. 86, quinto comma, del Testo unico, comprende anche la copertura dei rischi connessi all'uso, autorizzato, di mezzi di trasporto propri per l'effettuazione di trasferte e missioni per conto dell'ente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni connesse.

7-La polizza di cui al precedente comma è rivolta alla copertura di rischi non

compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà degli amministratori, nonché di lesioni o decesso degli amministratori stessi e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

8-I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

L' Art. 6 viene messo a votazione e viene votato "FAVOREVOLMENTE" all'unanimità dei presenti.

La Commissione, ultimata la votazione dell'art.6, decide di autoconvocarsi per il giorno 23 Ottobre alle ore 17.00 con avviso anche telefonico per gli assenti per proseguire i lavori.

Alle ore 18.10 il Presidente Sig. Raneri chiude i lavori e dichiara sciolta la seduta.

Dal ché, redatto il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**  
**SIG.RA MARGHERITA VARVARO**

**IL PRESIDENTE F.F.**  
**SIG. PASQUALE RANERI**